



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)
in persona dei magistrati:

1) Dott.	Paola	Parlati	Presidente Vicario
2) Dott.	Marco	Mancini	Giudice
3) Dott.	Alessandro	Petronzi	Giudice

LETTO

il ricorso con cui la società PAOVASI ha proposto domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare entro un assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 cit. art.161) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

PRESO ATTO

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Como;
 - che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda;
 - che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
 - che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;
- letto l'art. 161, commi 6 e 8, L.F.

P Q M

- Nomina Giudice Relatore il Dr. Alessandro Petronzi

1. concede alla società ricorrente termine sino al 31/12/19 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o di una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

2. nomina un **commissario giudiziale** nella persona della dott. MULE' GIOVANNI il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sottoindicati;

3. **FISSA L'UDIENZA DEL** 13/01/2020 le **9:30 in Camera di Consiglio, aula nr. 432, quarto piano del Palazzo di Giustizia, per la comparizione della parte ricorrente e del P.M. per la discussione della proposta concordataria;**

3.1. dispone che la parte ricorrente allo scadere:

del 15/10/2019
del 15/11/2019
del 15/12/2019

depositi in cancelleria una SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA dell'impresa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo):

- a) sullo stato di predisposizione della proposta definitiva;
- b) sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegando: I) l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00; II) l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino;

4. dispone che il Commissario Giudiziale, esaminata tale documentazione, riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati, previa segnalazione, alla parte ricorrente:

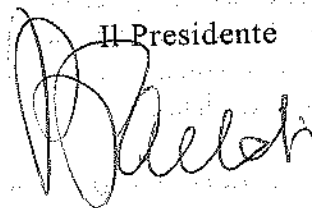
- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-bis L.F., e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* L.F.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-*quinquies* L.F.;
- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità - tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

5. dispone che la Cancelleria senza dilazione restituisca al G.R. il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, nonché nei casi in cui il Commissario Giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

6. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Como, 30/9/19

Il Presidente



Deposito nella cancelleria
del Tribunale di Como.

Oggi **30 SET 2019**

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonietta Liberatore